



Giornate di studio. Contabilità, controlli, governance e fiscalità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento

Esame degli interpelli in relazione all'economicità delle operazioni straordinarie e la loro presunta elusività

Ignazio La Candia

14 settembre 2023



Agenda

insignum

1. Osservazioni preliminari

2. Casistica (prassi interpretativa AdE)

- *Fusioni*
- *Scissioni*
- *Conferimento*
- *Altre operazioni sul capitale (cessione e scambio di partecipazioni)*

3. Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c): alcune considerazioni



Osservazioni preliminari

La normativa attuale dell'istituto dell'interpello è rinvenibile nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

- *Ogni interpello si riferisce ad un **caso specifico**, che viene sommariamente riportato nella risposta: non viene fatto, in alcuni casi, un riferimento puntuale alle c.d. «circostanze», estranee all'oggetto del quesito ma che servono a contestualizzarlo*
 - *L'entità degli interpelli è cresciuta continuamente (i.e. nel 2022: 597 interpelli pubblicati)*
 - *Si rende necessaria una adeguata **sistematizzazione** delle risposte (interfaccia con sistemi di intelligenza artificiale, di cui si parla anche nella Legge delega fiscale)*
 - *Prospettive future: **l'interpello a pagamento***
-



Fusioni

➤ ***Interpello n. 84/2023***

- *MLBO*

➤ ***Interpelli nn. 141/2022 e 142/2022***

- *MLBO*

➤ ***Interpello n. 892/2021***

- *Fusione transfrontaliera*

➤ ***Interpello n. 11/2019***

- *Fusione per incorporazione transfrontaliera*
-



Scissioni

➤ ***Interpello n. 503/2022***

- *Scissione, conferimento, fusione*

➤ ***Interpello n. 111/2022***

- *Scissioni nel medesimo periodo di imposta a favore della stessa beneficiaria*

➤ ***Interpello n. 86/2022***

- *cessione di partecipazione e successiva scissione di ramo di azienda*

➤ ***Interpello n. 78/2021***

- *Conferimento di partecipazioni in un trust e scissione*

➤ ***Interpello n. 13/2019***

- *Scissione parziale proporzionale*
-



Conferimento

➤ *Interpello n. 695/2021*

- *Conferimento intracomunitario di partecipazioni*

➤ *Interpello n. 371/2020*

- *Conferimento e cessione della partecipazione*

➤ *Interpello n. 138/2019*

- *Conferimento e cessione della partecipazione*
-



Altre operazioni sul capitale (cessione di partecipazioni)

➤ *Interpello n. 395/2022*

- *acquisto di partecipazioni infragruppo e stipula di finanziamenti fruttiferi infragruppo*

➤ *Interpello n. 165/2022*

- *cessione di partecipazioni e consolidato fiscale nazionale*

➤ *Interpello n. 741/2021*

- *cessione di partecipazione rivalutate e scissione in tre beneficiarie unipersonali*
-



insignum

.....alcuni elementi di attenzione



insignum

*Attuazione di un progetto di riorganizzazione, volto alla **semplificazione** della struttura societaria esistente (i.e. razionalizzazione dell'assetto organizzativo del gruppo)*



Fusione

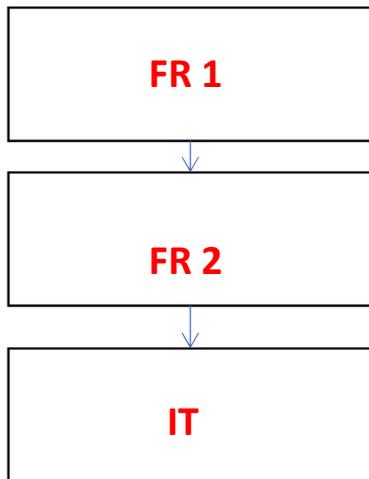
Elementi di attenzione (Enfaticizzati anche nella Legge delega fiscale)

- *Utilizzo delle perdite provenienti da «bare fiscali» (Nota bene: attenzione alla genesi delle perdite fiscali)*
 - *Riporto in avanti delle posizioni fiscali soggettive (cfr. Interpello n. 353/2023)*
 - *(in termini più generali) eventi interruttivi della tassazione di gruppo in caso di fusione tra società (cfr. D.M. 1/3/2018, AdE Risoluzione n. 13/E/2018)*
 - *MLBO: ricorrenza di eventuali «anomalie» (ad esempio, l'operazione non ha avuto alcuna incidenza sull'assetto della proprietà della società target, cfr. Interpello 84/2023)*
-

Un caso particolare: la fusione transfrontaliera (e Direttiva madre figlia)

□ D.R.E. Emilia Romagna 21 febbraio 2000, n. 8996 (cfr. anche ASSONIME, Circolare 63/1964)

✓ società francese (**FR 2**), controllante di una società italiana, incorporata in altra società francese (**FR1**) - operazione di fusione avvenuta in Francia



□ *il periodo di detenzione della partecipazione maturato da FR (2) nella società italiana IT si aggiunge a quello maturato da FR (1) senza alcuna interruzione se la legislazione civilistica francese disciplina la fusione come successione a titolo universale.*

□ *in caso contrario, l'operazione di fusione interrompe il periodo di detenzione e presso FR (1) inizia a decorrere un nuovo periodo**

Nota bene: tale indirizzo interpretativo è consolidato, essendo desumibile anche in recenti interpelli (cfr. Interpelli nn. 400 e 294 del 2023)



Scissioni (anche con riferimento alle ipotesi di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica)

- 1. Nessun bene **fuoriesce** dal regime di impresa e, in particolare, dal regime di tassazione ordinariamente previsto ai fini delle Imposte Dirette e Indirette*
 - 2. La composizione del patrimonio netto destinato alle Società Beneficiarie deve rispecchiare la **natura di riserve di utili e di capitali** esistenti nel patrimonio della società scissa (cfr. AdE, Risoluzione Ministeriale n. 97/E/2017)*
 - 3. Con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il **valore effettivo** delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto al **valore effettivo** complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate (cfr. AdE, Risoluzione Ministeriale n. 52/E/2015)*
-



insignum

Scissioni (riporto delle posizioni fiscali soggettive, ASSONIME, Circolare n. 22 del 31 luglio 2023)

Nota bene: la Circolare AdE n. 31/2022 fornisce nuove indicazioni ai fini dell'applicazione del cd. test di vitalità, di cui all'art. 173, c. 10, TUIR

Prima della Circolare n. 31

la vitalità economica della società scissa, «così come testimoniata dalle risultanze del suo bilancio» (cfr. ASSONIME, cit.) era ereditata dalla società beneficiaria



Dopo la Circolare n. 31

*L'Ade muta il proprio orientamento, con riferimento alle scissioni in favore di beneficiarie non Newco: la vitalità economica deve essere verificata dalla società beneficiaria prendendo come **riferimento il compendio scisso** e non più la società scissa considerata nel suo complesso*



Scissioni (riporto delle posizioni fiscali soggettive, ASSONIME, Circolare n. 22 del 31 luglio 2023)

ASSONIME, non condivide tale «nuovo» orientamento



*«[...] la tesi enunciata nella circolare 31 del 2022 si discosta non poco dal tenore letterale della norma [...] In effetti, l'art. 173, comma 10, del TUIR prevede che il c.d. test di vitalità venga effettuato in capo alle società coinvolte nella scissione e, cioè, la scissa e la beneficiaria - senza alcun riferimento al patrimonio oggetto di scissione. [...] Le disposizioni antielusive specifiche di cui agli artt. 172 comma 7 e 173 comma 10 del TUIR non intendono contrastare di per sé il fenomeno della compensazione intersoggettiva delle perdite ma solo l'utilizzo delle perdite provenienti da bare fiscali. In questo senso si propongono di identificare parametri che qualificano o meno come bara fiscale il soggetto che ha prodotto le perdite. **I parametri in questione, e in particolare il test di vitalità, assumono quindi una valenza qualificatoria del soggetto e non dei rami di azienda o dei singoli asset che tale soggetto possieda** [enfasi aggiunta]»*



Scissioni (Interpello n. 368 del 4 luglio 2023: riparto del credito IRAP maturato dalla scissa)

- *A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle posizioni soggettive suscettibili di riporto rientra anche il credito IRAP (i.e. maturato dalla società scissa, derivante in misura quasi integrale da eccedenze di acconti versati), il quale deve essere ripartito tra la scissa e la beneficiaria sulla base di un **criterio proporzionale** (.....posizione non del tutto condivisibile)*
-



Scambio di partecipazioni mediante conferimento - art. 177, c. 2, TUIR

Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020



*Il regime del «realizzo controllato» rappresenta una deroga al criterio generale delineato dall'art. 9 del TUIR. **Non** esiste, pertanto, libertà di scelta tra i due regimi rimessa alla discrezionalità dell'operatore. Il criterio di valutazione previsto dall'art. 177, comma 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell'operazione effettuata dalla società conferitaria (i.e. aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento), trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una **plusvalenza** in capo al soggetto conferente. In caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del **valore normale**, ed è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute **solo** le minusvalenze determinate ai sensi dell'art. 9 del T.U.I.R. - cfr. **Interpello n. 215/2022 e n. 199/2021***



Scambi di partecipazioni mediante conferimento

○ *Interpelli nn. 450 e 451/2022*

- *La realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che costituiscono parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e che siano, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell'applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all'articolo 9 del TUIR*



*Il vantaggio fiscale, rappresentato dall'applicazione dell'art. 177, comma 2-bis, TUIR anziché dell'art. 9 TUIR, **non risulta indebito**, qualora l'operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell'art. 177 TUIR*



insignum

Scissione mediante scorporo: alcune considerazioni



Scissione mediante scorporo

Nota bene: la “scissione mediante scorporo” (art. 2506.1 c.c) consente di assegnare parte del patrimonio della società scissa a **una o più società beneficiarie di nuova costituzione**, attribuendo le azioni o quote emesse dalla/ e società beneficiaria/ e neocostituita/ e alla **società scissa** (invece che ai soci di quest’ultima)

Cfr. Circolare Assoholding n. 1/2023, per alcune questioni di carattere interpretativo (ad esempio, tema Pex: dal lato della società scissa, sostituendosi le attività e passività trasferite alla beneficiaria con una partecipazione, la partecipazione ricevuta dovrebbe mantenere l’anzianità degli elementi trasferiti in cambio, come avviene nel conferimento d’azienda. La questione è più complessa se si trasferiscono elementi patrimoniali che non costituiscono un’azienda, ovvero nel caso di partecipazioni in holding)



Scissione mediante scorporo

Osservazioni

1. La scissione mediante scorporo dal punto di vista giuridico si qualifica come una operazione societaria riconducibile alla scissione



applicazione art. 173 TUIR

2. Nota bene: dal momento che la scissione mediante scorporo presuppone che la società beneficiaria sia neocostituita, non si rendono applicabili le limitazioni al riporto degli «attributi fiscali» previsti dal c. 10 dell'art. 173 TUIR (cfr. AdE, Circolare n. 9/E/2010)



Scissione mediante scorporo

3. *L'operazione di scissione mediante scorporo **non assume** rilevanza ai fini dell'IVA (cfr. art. 2, c. 3, lett. d), del DPR n. 633/1972 (Non sono considerate cessioni di beni [...] i passaggi di beni in dipendenza di [...] scissioni [...])*
 4. *L'operazione è soggetta all'imposta di Registro nella **misura fissa** di Euro 200 (cfr. art. 4, c. 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR*
 5. *Se lo scorporo ha ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili nella **misura fissa** di Euro 200 (per ciascun immobile trasferito)*
-



Scissione mediante scorporo e conferimento



*La scelta tra scissione mediante scorporo e conferimento **non** dovrebbe generare fenomeni di abuso del diritto, dal momento che tali operazioni sono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento di beni in una società neocostituita interamente partecipata dalla trasferente*



insignum



Grazie dell'attenzione

Ignazio La Candia

Associate Partner, Studio Pirola Pennuto Zei, International Tax Practice

ignazio.la.candia@studiopirola.com

www.linkedin.com/in/ignazio-la-candia
